

La presente copia fotostatica composta di

n. ...2... fogli è conforme al suo originale

Roma li 16-03-2017

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000062 del 16/03/2017



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n.349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015 prot. 2342, con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349";
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota del 3 marzo 2016 acquisita al prot. 603/SG del 7 marzo 2016, corredata di documentazione, con la quale l'associazione denominata "Associazione ambientalista Marevivo" ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
- VISTA** la nota del 22 giugno 2016 prot. 1547/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'Associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;

- VISTA** la nota del 2 novembre 2016, acquisita al registro di Protocollo del Segretariato Generale n.2660/SG del 7 novembre 2016, con la quale l'Associazione ha fornito la documentazione richiesta;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale prot.379/SG del 8 febbraio 2017 favorevole al mantenimento del riconoscimento, di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità alle risultanze istruttorie e al parere della citata Commissione di Valutazione, espressi in tal senso nella riunione del 1° dicembre 2016, nei confronti dell'associazione denominata "Associazione ambientalista Marevivo";
- TENUTO CONTO** che l'associazione denominata "Associazione ambientalista Marevivo" è in possesso dei requisiti previsti dall'art.13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, **permane l'individuazione** ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in capo all'associazione di protezione ambientale, denominata "Associazione ambientalista Marevivo" con sede legale in Roma, Lungotevere A. Da Brescia scalo Scalo de Pinedo, già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, al Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gianluca Galati
